REGOLAMENTO (CEE) N. 3210/89 DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 1989

che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 89, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 81 dell'atto di adesione ha previsto l'applicazione dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1995 di un meccanismo complementare applicabile agli scambi tra la Spagna e la Comunità per i prodotti che rientrano nel regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 [2]; che, a norma del paragrafo 3, lettera b) dello stesso articolo, l'elenco dei prodotti assoggettati a tale meccanismo è stato limitato a determinati prodotti dal regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione, del 30 marzo 1989, che fissa l'elenco dei prodotti sottoposti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli freschi [3] e concerne ormai soltanto importazioni nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti in provenienza dalla Spagna;

considerando che l'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/86 del Consiglio, del 25 febbraio 1986, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi [4], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3296/88 [5], dispone che il regolamento suddetto sia applicabile ai prodotti del settore ortofrutticolo contemplati nel regolamento (CEE) n. 1035/72, soltanto se il Consiglio non adotta disposizioni particolari per tali prodotti;

considerando che, tenuto conto di quanto precede e dell'esperienza acquisita nel funzionamento del meccanismo complementare applicabile agli scambi in vigore, nonché delle caratteristiche dei prodotti ortofrutticoli, sia per quanto concerne l'esistenza di periodi di produzione limitati che di periodi sensibili limitati nonché per le strutture di commercializzazione del paese speditore, occorre instaurare un meccanismo particolare per questi prodotti, il quale permetta di prevenire ed eventualmente di reagire rapidamente ed in maniera appropriata a perturbazioni di mercato;

considerando che è opportuno instaurare un semplice controllo statistico durante i periodi non sensibili; che, per i periodi sensibili, le spedizioni spagnole saranno sottoposte al rilascio di un documento di uscita senza la costituzione di una cauzione; che è opportuno prevedere la possibilità di autorizzare il Regno di Spagna a limitare il rilascio di tali documenti, a determinate condizioni e durante periodi ritenuti molto sensibili, sulla base di indicatori oggettivi;

considerando che è opportuno prevedere che la Commissione possa istituire un regime specifico per gli scambi di ortofrutticoli provenienti dai paesi terzi, per evitare che i prodotti in provenienza dalla Spagna siano trattati in modo meno favorevole di quelli provenienti da paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione più favorita;

considerando che, nella misura in cui il deterioramento del mercato della Comunità o di una delle sue regioni sia dovuto alle importazioni in provenienza dai paesi terzi, i provvedimenti da prendere nei riguardi di tali importazioni sono adottati nell'ambito dei meccanismi già previsti dalle organizzazioni comuni di mercato ed alle condizioni in essi stabilite;

considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano il regime del meccanismo complementare applicabile agli scambi da applicare eventualmente a decorrere dal 1° gennaio 1991 per gli scambi tra la Spagna e il Portogallo, nonché tra la Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, e il Portogallo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi, in seguito denominato MCS, per le spedizioni dalla Spagna nella Comunità, nella sua composizione al 31 dicembre 1985, di prodotti del settore ortofrutticolo, contemplati nel regolamento (CEE) n. 1035/72.

Articolo 2

1. Per ognuno dei prodotti sottoposti al MCS e per ciascuna campagna, sono fissati uno o più periodi seguenti:

— un periodo I corrispondente ad una situazione di mercato non sensibile,

— un periodo II corrispondente ad una situazione di mercato sensibile,

— un periodo III corrispondente ad una situazione di mercato molto sensibile.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 118 del 29. 4. 1989, pag. 12.
[3] GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35.
[4] GU n. L 55 dell'1. 3. 1986, pag. 106.
[5] GU n. L 293 del 27. 10. 1988, pag. 7.

2. I periodi vengono determinati in base ai dati e alle previsioni concernenti il mercato comunitario e relativi

— ai diversi periodi di produzione,

— all'evoluzione prevedibile della produzione e del consumo,

— all'evoluzione prevedibile delle spedizioni della Spagna, nonché al loro carattere determinante per l'equilibrio del mercato.

3. Il periodo o i periodi sono stabiliti di norma prima dell'inizio della campagna, contemporaneamente al massimale indicativo di cui all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione. Essi possono essere modificati durante la campagna.

4. I periodi suddetti vengono stabiliti ed eventualmente modificati secondo la procedura di cui all'articolo 9.

Articolo 3

Il massimale indicativo può essere stabilito per l'intera campagna o per uno o più periodi determinati in applicazione dell'articolo 2. Il massimale indicativo può esser frazionato secondo periodi più brevi di quelli summenzionati.

Articolo 4

Durante il periodo I, le spedizioni dalla Spagna sono sottoposte ad un controllo statistico. Il Regno di Spagna informa periodicamente la Commissione sull'andamento della situazione.

Articolo 5

1. Durante i periodi II e III, la spedizione dalla Spagna di un prodotto cui si applica il MCS è subordinata alla presentazione di un documento di uscita.

Tale documento è rilasciato dal Regno di Spagna su richiesta dell'operatore.

2. Durante il periodo II, il rilascio del documento di uscita avviene senza limiti.

Durante il periodo III, il rilascio del documento di uscita può essere sottoposto a limiti.

3. Il Regno di Spagna accerta l'effettiva utilizzazione dei documenti di uscita ; non può tuttavia essere richiesta la costituzione di una cauzione.

Secondo la procedura di cui all'articolo 9 possono essere presi i provvedimenti necessari per garantire l'efficacia del meccanismo.

Articolo 6

1. Durante il periodo III, sulla base degli indicatori oggettivi menzionati all'articolo 7, il Regno di Spagna può essere autorizzato, secondo la procedura di cui all'articolo 9, a limitare il rilascio dei documenti di uscita.

2. La limitazione è decisa sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Questi criteri possono prevedere, in particolare, un rilascio prioritario agli operatori tradizionali, con riserva tuttavia di un quantitativo minimo per i nuovi operatori.

Articolo 7

La Commissione valuta la situazione del mercato comunitario globalmente o per regione, per mezzo degli indicatori oggettivi seguenti :

— i quantitativi prodotti in Spagna,

— le previsioni relative alle spedizioni dalla Spagna verso il resto del mercato comunitario,

— i quantitativi effettivamente spediti,

— i quantitativi prodotti nel resto del mercato comunitario nonché quelli commercializzati nella Comunità,

— le quotazioni dei prezzi sul mercato per prodotti comparabili,

— i quantitativi oggetto di misure d'intervento,

— qualsiasi altro elemento oggettivo.

Articolo 8

Durante il periodo III e durante il periodo di un'eventuale applicazione dell'articolo 85, paragrafi 1 e 2 dell'atto di adesione, la Commissione può assoggettare ad una sorveglianza particolare, nei limiti strettamente necessari, le importazioni dei prodotti comparabili in provenienza dai paesi terzi.

Articolo 9

Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1035/72. Esse riguardano in particolare :

— le modalità del regime del controllo statistico,

— le modalità concernenti il rilascio e l'utilizzazione del documento di uscita,

— le comunicazioni periodiche che gli Stati membri devono effettuare per l'applicazione del MCS.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile dal 1° gennaio 1990 al 31 dicembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 1989.

Per il Consiglio

Il Presidente

H. NALLET